

Le donazioni devono essere effettuate tramite versamento bancario o bonifico bancario: il donatore deve indicare esplicitamente il proprio nome sulla ricevuta rilasciata dalla banca e **CONSERVARLA AI FINI FISCALI**.

AGEVOLAZIONI FISCALI

Pertanto, ai sensi dell' art.13 del **decreto legislativo n.460 del 4/12/97** e dell'art. 14 del **decreto legge n. 35 del 14/3/05**, convertito in **legge n.80 del 14/5/05**, sono previsti benefici per gli individui e per le imprese che versano contributi in suo favore.

DECRETO LEGISLATIVO 4 dicembre 1997 n. 460

Con modifiche apportate dal D.L. n. 35 del 14/03/2005 convertito in Legge n. 80 del 14 /05/2005

**Erogazioni liberali previste per le organizzazioni ONLUS
benefici per i contribuenti:**

PERSONE FISICHE

- 1. Detrazione dall'IRPEF pari al 19% delle erogazioni in denaro fino a Euro 2.065,83**
- 2. Deduzione dal reddito sino al 10% del reddito dichiarato e sino ad un massimo di Euro 70.000,00**

1) Detrazione dall'IRPEF pari al 19% delle erogazioni in denaro fino a Euro 2.065,83

Le erogazioni liberali (art.13 D.Lgs. 460/97), effettuate **a decorrere dal 1° gennaio 1998**, entro il limite annuo di Euro 2.065,83 possono essere dichiarate sul MOD.UNICO (ex 740) o MOD. 730 come oneri detraibili e pertanto può essere recuperata una imposta pari al 19% del contributo erogato.

La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni o contributi sia eseguito tramite Banca (bonifico bancario) o Ufficio Postale (versamento in c/c/p o vaglia postale) o secondo altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del D.L. 241/97. Non è possibile detrarre il contributo in contanti, anche se viene rilasciata una ricevuta dall'Ente, in quanto l'Amministrazione Finanziaria non ha ancora emanato un decreto, previsto dall'art. 13, per riconoscere ulteriori modalità idonee.

E' obbligo di colui che effettua l'erogazione, e che porta tale somma come onere detraibile sulla dichiarazione dei redditi, conservare la ricevuta del versamento in quanto, non essendovi l'obbligo di allegare la stessa alla dichiarazione, può essere successivamente richiesta dall'Amministrazione Finanziaria a verifica degli oneri detraibili dichiarati.

2) Deduzione dal reddito sino al 10% del reddito dichiarato e fino ad un massimo di Euro 70.000,00

Per le erogazioni effettuate **a decorrere dal 17/03/2005**, a seguito dell'emanazione del Decreto Legge n. 35 del 14 marzo 2005, successivamente convertito in Legge n. 80 del 14 maggio 2005, in alternativa alla precedente detrazione del 19% è possibile optare per la deduzione dal reddito imponibile. Pertanto è il reddito dichiarato che viene diminuito dell'erogazione effettuata a favore della O.N.L.U.S. ed il beneficio fiscale varia con il variare del reddito stesso.

Reddito dichiarato	Beneficio Fiscale
sino a 26.000,00 €	23% dell'erogazione
da 26.000,01 € a 33.500,00 €	33% dell'erogazione
da 33.500,01 € a 100.000,00 €	39% dell'erogazione
oltre 100.000,01 €	43% dell'erogazione

Ai sensi dell'articolo 14 del del Decreto Legge n. 35 del 14 marzo 2005, successivamente convertito in Legge n. 80 del 14 maggio 2005, **la somma ammessa in deduzione dal reddito complessivo del soggetto erogatore è nel limite del 10 % del reddito dichiarato, e comunque nella misura massima di Euro 70.000,00 annui.**

Ciò significa che una Persona Fisica il cui reddito è pari ad esempio ad Euro 26.350,00 può dedurre dal proprio reddito Euro 2.635,00 (10% del reddito dichiarato), mentre chi è possessore di un reddito di Euro 800.000,00 può dedurre solo sino ad Euro 70.000,00 .

Restano invariate le modalità di erogazione così come esplicitate nei paragrafi precedenti.

IMPRESE

1. *Deduzione dal reddito delle erogazioni in denaro fino a 2.065,83 €uro o al 2% del reddito*
2. *Deduzione dal reddito sino al 10% del reddito dichiarato e sino ad un massimo di 70.000,00 €uro*
3. *Deduzioni del costo del personale per servizi gratuiti fino al 5 per mille del costo complessivo*
4. *Non rilevano ai fini del reddito le cessioni gratuite delle derrate alimentari e prodotti farmaceutici*

5. *Non rilevano ai fini del reddito le cessioni gratuite di beni il cui costo specifico non superi L. 2 milioni, 1032,91 €, (concorre al limite di cui al punto 1)*

1. Deduzione dal reddito delle erogazioni in denaro fino a 2.065,83 €uro o al 2% del reddito

Le erogazioni liberali (art.13 D.L. 460/97), effettuate **a decorrere dal 1° gennaio 1998**, possono essere dedotte dal reddito d'impresa (art. 65 comma 2 lettera c-sexies del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - Testo Unico) entro il limite del 2% del predetto reddito. E' comunque garantita la deducibilità sino a 4 milioni di lire (€uro 2.065,83) anche se tale importo risultasse superiore al precedente limite del 2%.

La deduzione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni o contributi sia eseguito tramite Banca (bonifico bancario) o Ufficio Postale (versamento in c/c/p o vaglia postale) o secondo altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del D.L. 241/97.

Non è possibile dedurre il contributo in contanti, anche se viene rilasciata una ricevuta dall'Ente, in quanto l'Amministrazione Finanziaria non ha ancora emanato un decreto, previsto dall'art. 13, per riconoscere ulteriori modalità idonee.

2. Deduzione dal reddito sino al 10% del reddito dichiarato e sino ad un massimo di 70.000,00 €uro

Per le erogazioni effettuate **a decorrere dal 17/03/2005**, ai sensi dell'articolo 14 del del Decreto Legge n. 35 del 14 marzo 2005, successivamente convertito in Legge n. 80 del 14 maggio 2005, **la somma ammessa in deduzione dal reddito complessivo del soggetto erogatore è nel limite del 10 % del reddito dichiarato, e comunque nella misura massima di €uro 70.000,00 annui.**